

E per queste ragioni io sostengo l'emendamento che ho proposto, ed anzi dichiaro che io avrei proposto la soppressione della incompatibilità anche del parroco se non avessi inteso che l'onorevole Chimirri dal canto suo presentava un emendamento analogo.

Io non vado sino al punto di ammettere che il parroco debba essere membro nato della Congregazione; o non l'ammetterei perchè avendo il Governo la facoltà di sciogliere le Congregazioni di carità quando non corrispondano alla fiducia che in loro era stata riposta, siffatta facoltà, che al Governo non può essere logicamente negata, diverrebbe illusoria creando dei membri nati delle Congregazioni.

Non vorrei quindi ammettere nelle Congregazioni nessuna categoria di inamovibili, ma non posso neppure ammettere la esclusione di diritto degli ecclesiastici, la quale parmi s'informi a quel sistema di restrizioni, di diffidenze e di pregiudizi che testè ho condannati.

E poichè i Consigli comunali devono eleggere le Congregazioni di carità, sono essi e solamente essi che dovranno giudicare caso per caso se il parroco meriti o no di farne parte, ma non siamo noi che dobbiamo infliggergli *a priori* una proscrizione che è un'offesa al principio dell'uguaglianza dei cittadini, e avrebbe per conseguenza di inasprire sempre più i nostri rapporti col clero, mentre ragioni di alta politica dovrebbero invece consigliarci a cercare di togliere il conflitto.

Concludo esprimendo la speranza che la Camera vorrà accogliere l'emendamento mio e quello dell'amico Chimirri, perchè mi pare che rispondano veramente agli interessi dell'amministrazione ed ai principii della libertà e dell'uguaglianza bene intese.

Presidente. L'onorevole Bonasi propone la soppressione della parola *donne*, vale a dire intende che non si escludano le donne dalle Congregazioni di carità.

L'onorevole Chimirri ammette le donne ed anche gli ecclesiastici. Ecco il suo emendamento:

Al secondo e terzo capoverso sostituire il seguente:

“ Gli ecclesiastici e ministri dei culti, di cui all'articolo 21 della legge comunale e provinciale, e le donne possono far parte di ogni istituzione di beneficenza, della Congregazione di carità, dei Comitati di erogazione o di assistenza da questa istituiti. ”

Questo emendamento è sottoscritto da dieci deputati.

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Io piuttosto che svolgere questo emendamento, aspetto di sentire le risposte della Commissione e del Governo; poichè se l'emendamento è accettato, non ho bisogno di aggiungere parola, altrimenti dirò, quelli che a me paiono buoni argomenti, per sostenerlo.

Presidente. Come ho detto questo emendamento è sottoscritto da 10 deputati cioè Bonasi, Cambray-Digny, Tenani, Di Collobiano, Silvestri, Di San Giuliano, Guglielmi, ecc.

L'onorevole Siacci ha facoltà di parlare.

Siacci. Voleva pregare l'onorevole relatore della Commissione di uno schiarimento. Nel penultimo capoverso di questo articolo è detto:

“ Gli uni e le altre possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della Congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'articolo quinto. ”

Ora nell'articolo quinto, mi pare che sia incorsa una omissione involontaria, ed è su ciò che io chiederei qualche spiegazione dall'onorevole relatore.

Nell'articolo quinto è detto:

“ Per deliberazione della Congregazione di carità, approvata dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, può essere ammesso a far parte della Congregazione stessa, e per quanto concerne la gestione della liberalità, il benefattore che le abbia fatto una donazione rilevante, oppure la persona da lui indicata. ”

C'è dico qui una omissione, perchè nell'articolo ministeriale c'era un “ *inoltre* ” mentre qui non c'è più. Ora, se l’ “ *inoltre* ” era richiesto dall'articolo ministeriale, mi pare che debba essere richiesto anche dall'articolo modificato, perchè l'ufficio di questo benefattore, o della persona da lui designata, è più ristretto; per conseguenza se questa persona non è in più di quelle indicate nel primo capoverso dell'articolo quinto, la Commissione riesce diminuita di uno. Dunque domando all'onorevole relatore se questo “ *inoltre* ” è stato ommesso involontariamente, ed in questo caso prego di riparare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. Darò subito la spiegazione richiesta. Nell'articolo quinto noi pensatamente abbiamo modificato il progetto ministeriale, il quale diceva:

“ Per deliberazione della Congregazione di carità approvata dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, può essere ammesso inoltre a farne parte il benefattore che le